

Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 91

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8116 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8116 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8117 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei

mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l' esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8117 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.